

Zeitschrift: Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern
Herausgeber: Historischer Verein des Kantons Bern
Band: 44 (1957-1958)
Heft: 2

Artikel: Appunti per una storia del primo Codice civile ticinese
Autor: Patocchi, Gabriello
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-371056>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 26.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Appunti per una storia del primo Codice civile ticinese

di Gabriello Patocchi

I

*L'atto di Mediazione non era che il fondamento del nostro politico e sociale edificio. Conveniva fabbricarvi sopra, e quest'era la missione degli uomini chiamati dalla pubblica confidenza al governo degli affari. La nostra legislazione era confinata negli statuti e nei privilegi distrettuali, quindi sterile, confusa, piena di lacune, di contraddizioni e di arbitrii. Le legislature succedutesi durante l'atto di Mediazione si posero all'ardua impresa di dare al paese leggi savie e atte ai bisogni del tempo ... Così, quasi esattamente cento anni fa, un giornale ticinese – *Il Repubblicano*¹ – riassumeva in poche frasi precise le condizioni del nuovo cantone svizzero, specie per quanto concerneva il diritto. In realtà, mentre i giudizi dei posteri sul lungo periodo dei baliaggi sono oggi ancora contrastanti e in parte polemici, non v'è dubbio, almeno per quanto riguarda il diritto, che la dominazione degli svizzeri sia stata poco propizia. In quei tre secoli vi fu un ristagno nell'evoluzione legislativa del Ticino che ebbe per effetto di acuire i già forti particolarismi e di vincolare e abituare le popolazioni dei vari distretti a una stabilità tale del diritto che sarà poi difficile e penoso scuotere. I landfogti, mandatari dei cantoni svizzeri, provvedevano ai loro interessi lasciando sussistere una grande varietà di statuti, imprecisi, oscuri, spesso contrastanti, che rendevano complicate e lunghe le cause giudiziarie e perciò più laut i guadagni degli *Illustrissimi Signori*. Talvolta poi landfogti e sindicatori ignoravano la legge e, come ricorda il Pasqualigo², *davano spese fiate occasione di ridere*. E tuttavia le popolazioni ticinesi erano attaccatissime agli statuti: soffersero quando furono abo-*

¹ *Il Repubblicano della Svizzera italiana*, n° 1 del 1847, un giornale, giudica Brenno Bertoni (*Die Schweizer Presse*, Bern, 1896, pag. 153), redatto con una certa severità di concetti e castigatezza di modi.

² *Giuseppe Pasqualigo*, *Compendio storico della Repubblica e Cantone Ticino*, dall'epoca dei romani ai nostri giorni, Lugano, 1857, pag. 291.

liti, sia pure soltanto teoricamente, dall'Elvetica, soffersero e protestarono quando furono definitivamente abrogati dal Codice civile¹.

I primi governi ticinesi si trovarono così, anche nel campo del diritto, di fronte a compiti immani. Popolazioni per secoli divise dai baliaggi, gelose dei propri locali interessi, non potevano da un giorno all'altro sentirsi unite nel nuovo Stato, capire i nuovi bisogni, accettare le nuove soluzioni che dovevano farne un popolo unito in un paese appena assunto all'unità statale. L'unità dello Stato ticinese era la premessa indispensabile per l'unità della vita sociale, politica, culturale e giuridica dei ticinesi. E invero l'unità statale promosse subito la comunione in tutti gli altri campi. Che ciò avvenisse fra numerosi contrasti, non può meravigliare; e meraviglioso è piuttosto — come, *si parva licet*, rileva il Croce per l'unità d'Italia — che quello stridore di contrasti fosse così lieve e così presto svanisse, per lasciare spazio e tempo a un'opera che fu sì lacerata e talvolta menomata da cruenti lotte politiche, ma che sostanzialmente mirava al consolidamento dello Stato e dello spirito pubblico, al progresso civile, al compimento delle costruzioni pubbliche, allo sviluppo e al perfezionamento delle istituzioni democratiche.

Il pensiero d'un codice uniforme per il diritto civile e penale è stato costante nei legislatori ticinesi fin dagli inizi della vita politica del paese. Già nei *considerando* del messaggio del Piccolo Consiglio al Gran Consiglio del 16 giugno 1803 si legge *che la formazione di un nuovo Codice civile e criminale è l'opera di un lungo e meditato travaglio*. È la prima volta che, in atti ufficiali,

¹ Al nostro giudizio negativo si può invero obiettare che le popolazioni erano in fin dei conti attaccate ai loro statuti; che tali statuti erano, in sostanza, diritto comune; che in Francia, ad esempio, ci volle la Rivoluzione per eliminare il diritto comune. Senonchè l'opposizione degli indigeni a ogni modificazione degli statuti era sopra tutto dovuta al timore, giustificato dall'esperienza, di una revisione in peggio. Per lasciar sussistere incertezza e ignoranza, i landfogti vietarono ripetutamente la pubblicazione degli statuti. Talvolta abusavano della traduzione in tedesco per recare pregiudizio alle libertà comunali (*Federico Filippini*, Storia della Vallemaggia, Locarno, 1941, pag. 68 e 100) nonostante il principio per cui, in caso di contraddizioni fra i due testi, dovesse valere il testo originale. E infine, se il diritto statutario ticinese è diritto comune, va pure ricordato che il diritto comune ha conosciuto un'evoluzione cui sono rimasti in buona parte estranei gli statuti ticinesi: quanto più organici, più completi, più chiari sono in generale gli statuti dell'Italia settentrionale (anche se non è qui il caso di ricordare, come contrappeso, le diverse condizioni politiche).

s'incontra un cenno al Codice civile. E travagliosa veramente fu l'opera di codificazione nel Ticino. Ricordiamo brevemente le difficoltà in cui si urtò l'elaborazione del Codice civile. Innanzi tutto, una difficoltà materiale. Per rimanere nel solo campo del diritto, la Costituzione imponeva un'attività vastissima. Non si poteva fare tutto a un tempo. Le prime autorità del cantone autonomo dovettero prima d'ogni altra cosa *occuparsi delle leggi organiche, senza delle quali la nuova Costituzione politica non poteva attivarsi*¹. Questa opera, ovvero la promulgazione di leggi particolari, fu assai intensa. Ricordiamo soltanto le leggi che regolavano le decime, la legge agricola, le leggi che istituivano il Tribunale d'appello e la giustizia di pace; la legge sulla caccia, il regolamento notarile, i decreti scolastici, la legge sulla milizia cantonale, sull'acquisto della cittadinanza cantonale, sulla pesca, sul domicilio politico, sull'organizzazione della Fiera di Lugano, sul censimento degli abitanti, sull'esercizio dell'arte farmaceutica, medica e chirurgica, sui pedaggi, sulle costruzioni di strade, sui matrimoni dei forastieri, sui pesi e le misure, sulle dogane, sulla protezione della proprietà letteraria, sul patriziato, sulle miniere e molte altre ancora.

Era poi permesso il cumulo delle cariche, onde gli uomini più capaci o al potere erano oppressi da varie e numerose occupazioni. In pari tempo si doveva tener conto della volontà popolare. L'esperienza fatta sotto la Repubblica elvetica aveva reso diffidente il popolo verso tutte le innovazioni, in particolare nel settore legislativo. Lo aveva reso sospettoso, più attaccato ai suoi statuti, più che mai abbarbicato alle sue antiche tradizioni. I legislatori sapevano bene che un codice prende forma più netta, più consistente soltanto a contatto con la vita del paese. Essi temevano ancora questo contatto che significava, in concreto, un urto contro l'antica tradizione statutaria. Un prematuro contatto del genere avrebbe potuto ritardare notevolmente l'auspicata codificazione. Diremo, di passata, che tale resistenza del popolo è, in fondo, una prova della sua forza vitale perchè, come già abbiamo ricordato altrove citando *C. Hilty*², non gli si può strappare una parte del suo patrimonio spirituale, fino a quando può sopportare l'antico stato di cose, senza provocare una vivace

¹ Messaggio n° 100 del Piccolo Consiglio, 19 maggio 1810.

² *Carl Hilty*, Öffentliche Vorlesungen über die Helvetik, Bern, 1878, pag. 66.

reazione. Nel Ticino di allora non erano presenti tutti i *fattori di coesione* ricordati da *Eugenio Huber*¹. Se vi erano lingua, origine e religione comuni e anche una certa qual omogeneità sociale, mancava però l'omogeneità locale. Il paese era composto di sei o sette regioni che poco si conoscevano, che mai avevano curato i loro interessi comuni. *Così nel Ticino, donato a indipendenza e a libertà nei primi anni di questo secolo, erano dapprima nulli o appena sensibili i sintomi di nazionalità e sparivano innanzi al contrario sentimento che li soffocava*². Nessuna positiva codificazione è possibile se non v'è alla sua base uno stato ordinativo, sia di natura morale, sia politica o anche religiosa. I primi reggitori del Ticino dovevano innanzitutto comporre tale stato ordinativo. *Prima di por mano ad opere nuove* – avvertiva saggiamente in Gran Consiglio il presidente Dalberti³ – *la prudenza insegnava di sperimentare la solidità delle vecchie, di non confondere la mente dei cittadini con replicate innovazioni (...) di non urtare troppo contro inveterate consuetudini, che a poco a poco bisogna vincere colla persuasione e non sradicare colla forza*. È incontestabile che un affrettato tentativo di codificazione si sarebbe infranto contro la diffidenza e l'ostilità del popolo. I fautori della codificazione sapevano che le antiche tradizioni giuridiche non potevano essere considerate ampiamente nel nuovo codice e infatti non vi ebbero un posto notevole. Loro desiderio era anzi di eliminare l'antica legislazione, di porla *in eterno oblio di una giustizia passata*. L'oblio è stato forse eccessivo, tanto è vero che talune disposizioni del nuovo codice risultarono in pratica inapplicabili, non avendo il legislatore tenuto sufficientemente conto di certe situazioni di fatto preesistenti. Tante erano, in conclusione, le difficoltà che pochi credevano in una sollecita promulgazione del codice. Prova ne sia che, nella prefazione dei *Decreti e Statuti civili* di Lugano, pubblicati dal Veladini nel 1832, ovvero appena cinque anni prima della promulgazione del Codice civile, l'editore si lusinga di aver intrapreso *cosa utile ad un tempo e comoda (...) comprendendo essa la più parte delle leggi attualmente vigenti nel Distretto luganese e che continueranno ad esserlo ancora per secoli* (sic!). Non solo: la pubblicazione di quegli

¹ Recht und Rechtsverwirklichung, Probleme der Gesetzgebung und der Rechtsphilosophie, Basel, 1920, pag. 262-265.

² Messaggio del Consiglio di Stato del 22 gennaio 1848.

³ Seduta del 4 maggio 1813.

statuti fu suggerita al Veladini dall'avv. Albrizzi, membro della commissione di redazione del Codice civile. Probabilmente anche l'Albrizzi era scettico!

II

La storia del primo Codice civile ticinese si prolunga in varie epoche politiche ben distinte sulle quali tuttavia non possiamo soffermarci. Esse sono il periodo della Mediazione, il periodo della Restaurazione o dei landamani e il periodo della Riforma del 1830. Questi vari periodi sono stati quasi sempre giudicati polemicamente, anche per quanto riguarda l'attività legislativa, specie l'epoca che va dal 1814 al 1830. Diremo soltanto, con Stefano Francini¹, che *riguardo alle passate amministrazioni dal 1814 al 1830 non si è fatto altro che male: fu fatto anche del bene e molto*. È vero che il Codice civile fu compiuto nel periodo della Riforma; è vero che fu promulgato da un Gran Consiglio in cui i liberali avevano la maggioranza; è però anche vero che all'opera di codificazione contribuirono più o meno direttamente tutti i regimi succedutisi dopo il 1803, che la commissione compilatrice fu nominata sotto i landamani. Non fatica e merito di questo o quel partito fu il primo Codice civile del cantone Ticino, bensì di quella prima generazione di uomini politici che, al di sopra delle lotte di partito, seppero procedere tenendo sempre presente lo scopo più urgente e più nobile della loro missione: dotare il paese di un codice uniforme. In questo elogio li accomuniamo tutti: Dalberti, Quadri, Francini, Luvini, Molo, Albrizzi, Galli, Poggia e altri ancora che gli atti ufficiali della repubblica tramandano al giudizio spassionato dei discendenti non immemori.

Le fonti per la compilazione di una storia del primo Codice civile ticinese sono assai povere. Pochi i documenti pubblicati, scarse e misere le cartelle dell'Archivio cantonale riservate ai codici ticinesi. Fonti principali sono gli atti del Gran Consiglio, i messaggi del Consiglio di Stato e i progetti originali a stampa. Anche le notizie pubblicate dai Bollettini del Gran Consiglio fino all'esauriente resoconto del dibattito finale, nel 1937, sono rare e assai sparse, onde non si sa che cosa siasi fatto negli intervalli.

¹ Seduta granconsiliare del 22 maggio 1840: si discuteva la legge sulla responsabilità governativa.

Già il Baroffio¹ deplorava lo *straordinario laconismo* dei documenti ufficiali. Il Bollettino del Gran Consiglio resta in ogni modo *il più bel monumento storico della nostra legislazione e della nostra amministrazione*² anche se talvolta di difficile consultazione come *faceva riflettere* il deputato G. B. Stoppani³. Circa il Bollettino va ricordato un fatto curioso. Il primo Gran Consiglio ticinese aveva deciso *che per l'avvenire si registrino semplicemente le deliberazioni, omettendo i nomi di chi le ha proposte*. I liberali abolirono poi questa regola, propugnando sempre una redazione completa e particolareggiata del Bollettino che i loro avversari a un certo punto volevano persino abolire.

Ricordata la necessità di un Codice civile, ma consapevole delle difficoltà dell'impresa, il governo ordinava, nel giugno del 1803, *che sino all'introduzione di un nuovo codice uniforme in tutto il cantone*, i tribunali dovessero attenersi, nelle decisioni dei casi cui non provvedevano le leggi e consuetudini dei diversi distretti, al *ius comune*. Un anno dopo – maggio 1804 – il Piccolo Consiglio trasmette un messaggio al Gran Consiglio in cui rileva che l'unificazione del diritto *non fu finora che un disegno e una brama* e spiega *candidamente* che la grande opera esige il concorso di uomini *consumati nella giurisprudenza*, onde propone la nomina di una commissione *di alcuni individui dei più illuminati e capaci a disimpegnare sì scabroso ed interessante intraprendimento* o di differire *l'intrapresa a tempo più remoto*. Il Gran Consiglio approva la prima proposta e auspica di poter presto esaminare i progetti dei Codici civile e penale. Fin qui i due codici sono sempre appaiati. All'inizio del 1805 le due previste opere vengono distinte. Il governo decide infatti di nominare una commissione per compilare *per ora* un Codice criminale con la relativa procedura. Si rinunciava così al Codice civile vista l'impossibilità di intraprendere contemporaneamente l'elaborazione di due codici. La preferenza data al Codice penale è giustificata come segue dal messaggio del 2 maggio 1807: *Oltre che la formazione di questo codice (penale) gli parve più facile di quel civile, e meno soggetta la sua esecuzione ai pericoli che spesso si tira seco la novità, il Piccolo Consiglio fu eccitato a dargli la preferenza dalla considerazione che è un'assurdità, ed anche in certa guisa un'ingiustizia,*

¹ Nella prefazione alla *Storia del cantone Ticino*, 1882.

² Lettera di Carlo Battaglini, pubblicata dal Repubblicano del 15 maggio 1838.

³ In Gran Consiglio, seduta del 15 giugno 1840.

che le colpe dei figli d'una stessa famiglia siano differentemente punite secondo che si trovano in differenti domicili ... Per alcuni anni non si sa nulla e non si fa nulla anche perchè, nel frattempo, il governo aveva deciso di soprassedere all'elaborazione del Codice penale *in attenzione di conoscere le opere in proposito che vanno ad emanarsi nel Regno d'Italia*. Decisione saggia che ritardava però la stesura d'ambidue i codici. Ma ecco che, il 19 maggio 1809, il Gran Consiglio invita il governo a preparare i Codici di procedura civile e penale. Non erano ancora stati varati i Codici civile e penale che già si esigea la promulgazione delle relative procedure. Infatti il Codice di procedura civile precederà di ben diciassette anni il Codice civile. Il Piccolo Consiglio riprende l'offensiva legislativa l'anno dopo (1810) con un altro cambiamento di scena. Considerato che le cose andavano per le lunghe e che il programma legislativo appariva sempre più carico, esso propone al Gran Consiglio di *adottare il Codice penale di Francia e il Codice Napoleone con le modificazioni richieste dalla particolare condizione del cantone*. La camera discute a lungo e finalmente decide che il codice è necessario, ma che conviene *prevalersi tanto dei due modelli presentati dal governo quanto d'ogni altro codice sia nazionale che estero*. Ma proprio in questo periodo cade l'occupazione militare ordinata da Napoleone. Le autorità ticinesi hanno altre gatte da pelare. Più nessuno parla di codificazione. Il messaggio dell'11 maggio 1812 spiega l'inevitabile inazione avvertendo semplicemente che le circostanze hanno impedito al Piccolo Consiglio di occuparsi del Codice civile. *Intanto continuasi a sicura lezione della nostra famiglia a regolarsi co' proprij statuti*. L'occupazione militare cessa, ma i codici continuano a dormire nelle menti dei governanti. Il ritardo si prolunga. Vincenzo Dalberti si sente in dovere di giustificare i poteri pubblici. Nel già citato discorso scagiona le autorità, ammonendo che soltanto *spiriti leggeri e maligni* possono attribuire a *infingardia o a cattive intenzioni del Gran Consiglio* la mancata elaborazione dei codici. Gli avvenimenti politici, è vero, distoglievano massimamente le autorità dalla soluzione dei problemi interni. È quanto dice il Consiglio di Stato (ex Piccolo Consiglio), dopo aver lasciato passare altri due anni, nel messaggio del 4 giugno 1815 che proponeva la nomina d'una commissione per la preparazione di tutti i codici. Il 12 agosto dello stesso anno il governo chiama a comporre questa commissione gli avvocati

Antonio Albrizzi di Lugano, Antonio Quadri di Lugano, G. B. Bustelli di Locarno e B. Pellegrini, segretario di Stato. La commissione, successivamente modificata, si mette subito al lavoro e prepara *in tre anni* i tre codici: penale, di procedura penale e di procedura civile. I primi due entrati in vigore il 1^o gennaio 1817, il terzo entrato in vigore il 1^o novembre 1822. Abbandoniamo quei codici alla loro sorte, non senza rilevare che erano opere poco originali; ma, specie il Codice penale, era per l'epoca assai moderno. Per aver *molto contribuito colla sua opera e coi suoi lumi alla Commissione compilatrice*, l'avv. Marocco, di Milano, riceveva la cittadinanza ticinese ad honorem e la commissione otteneva 100 luigi d'oro.

Vien quasi da pensare che la commissione fosse esausta, spremuta di tutte le sue risorse per così vasta produzione. Sta di fatto che per circa un decennio non si parla più del Codice civile. Dobbiamo infatti giungere al 1827. Il 9 giugno di quell'anno il landamano Quadri chiede di sostituire quei membri della commissione dei tre codici che non facevano più parte del Gran Consiglio. Agli avvocati *Quadri* e *Albrizzi* si univano perciò i colleghi *Corrado Molo*, *Stefano Pagnamenta*, *Pietro Rossi* e, come segretario, *B. Pometta*. È questa la commissione – salvo la successiva sostituzione dell'avv. Quadri, fratello del landamano, cui subentrava verso la fine del 1827 l'avv. *Francesco Orlandi* – che elabora, in sette anni, il progetto del primo Codice civile ticinese. Sono sette anni di silenzio ma non di ozio se l'11 giugno 1833 il deputato Galli può annunciare al Gran Consiglio che il progetto di Codice civile sarebbe stato presentato l'anno dopo. Così fu. Il *Progetto di Codice civile per la Repubblica e cantone del Ticino* venno stampato coi tipi della Tipografia Patria di Bellinzona il 1834. I lavori della commissione erano costati più di dodici mila lire...

Cominciano le sollecitazioni dei deputati che vogliono esaminare il progetto. *È omai tempo* – esclama il deputato Galli il 26 maggio 1834 – *di sostituire un buon codice ai rancidi Statuti distrettuali, è tempo di mettere un freno a coloro che vogliono una legislazione disarmonica e disordinata per pescare nel torbido*. Non se ne fa niente e cominciano le insinuazioni: *si mormora altamente del ritardo* – dichiara il deputato Luvini-Perseghini nella seduta del 20 novembre 1835 – *e vedendo disposti i progetti senza sanzionarli, si va pur troppo dicendo che ciò non fu che per dar danaro*

alle commissioni senza cavarne alcun frutto... Finalmente, il 6 maggio 1836, con messaggio 3 maggio stesso anno numero 10, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio il progetto di Codice civile. Il Gran Consiglio lo trasmette a una commissione di quindici membri sulla cui attività non è dato di sapere niente di preciso.

1837: anno della discussione in Gran Consiglio e della promulgazione del codice. Data importante nella storia del diritto ticinese, non solo perchè vede nascere il primo *corpus* di diritto civile della Repubblica, bensì anche perchè, per la prima volta nella storia del cantone, vede i suoi uomini migliori incontrarsi e scontrarsi in una discussione di alto interesse giuridico e politico. Ben si comprende *Carlo Scacchi*¹ che invita i giovani a leggere il volume degli atti del Gran Consiglio che riporta questa discussione. Non si dimentichi, inoltre, che stenografo ufficiale era Carlo Battaglini il quale – secondo Brenno Bertoni² – faceva parlare anche i più mediocri oratori come un areopagita d'Atene.

Dal vasto, appassionante dibattito granconsiliare spiccano un ardore di sentimenti, una schiettezza di propositi, un meditato anche se talvolta focoso interloquire che afferrano il lettore moderno e a volte lo stupiscono. Vi si trovano esempi di grande eloquenza e anche negli interventi più scialbi o retorici si avverte lo sforzo di dir bene, di imporre il proprio modo di vedere e di sentire. Dal 20 maggio al 2 giugno 1837 il Gran Consiglio ha, soprattutto, compiuto una fatica eccelsa: in 14 giorni – si riuniva anche la domenica – ha esaminato centinaia di articoli. Non si può parlare di precipitazione. Il progetto era stato meditato a lungo da una commissione composta dei migliori giuristi del cantone, era poi stato riveduto da una commissione di 15 membri e da una commissione del Consiglio di Stato. Era generale e certo fondata l'opinione che la camera non potesse più apportarvi grandi mutamenti. Vi fu anzi la proposta (respinta) di discutere soltanto gli articoli che formavano oggetto di osservazioni, critiche o riserve.

La vigilia del dibattito, il 19 maggio, il presidente della commissione dei quindici, avv. Galli, fu invitato a leggere il

¹ C. Scacchi, *Le ipoteche legali nella legislazione ticinese*, Bellinzona, 1932 pag. 5.

² Pagine scelte edite e inedite di Brenno Bertoni, 1941, pag. 146.

rapporto della commissione da lui diretta (*espressioni di gioia, nota lo stenografo Battaglini*) che così conclude:

Lungi da noi la ridicola presunzione di presentare un'opera perfetta. Spetta all'esperienza, alla saggezza, alla meditazione, di completarla, o piuttosto di darvi una nuova vita. Noi sottomettiamo con confidenza, e con rassegnazione, il risultato del nostro lavoro alla saggia vostra discussione. (...) Rappresentanti del Popolo: gli occhi del Ticino stanno sovra di noi. Vi sovvenga ch'egli saprà scendere nei nostri cuori ad osservarvi le molle de' nostri parlari, e delle nostre operazioni. Avremo in esso e nella nostra coscienza un giudice inesorabile, ma avremo altresì, presentandogli un pegno di pubblica felicità, le benedizioni delle presenti e delle future generazioni. Innanzi all'altare della Patria facciamo apprendere al Ticino che sappiamo ardere, e sacrificare i nostri più cari e privati interessi, le abitudini, l'egoismo. Noi che presentiamo agli altri una legislazione fondata sulla moralità e sulla giustizia, dobbiamo pure essere i primi a mostrarcene gli esemplari: e come uno fu lo spirito di eguaglianza e di indivisibilità che presiedette alla rigenerazione politica della battuta nostra Repubblica, così uno sia lo spirito che presieda alla nostra civile rigenerazione.

Il venerdì 2 giugno 1837 il Codice civile è approvato, per appello nominale, con 71 voti contro 5. Il 14 giugno è sanzionato a legge dello Stato e il 1^o gennaio 1838 entra in vigore. Hanno votato contro il codice i deputati Bassi, Calgari e Sacchi (tutt'e tre sacerdoti), l'avv. Cattaneo e l'on. Pagnamenta senior (il figlio era uno dei compilatori del codice!).

La discussione generale conferma che l'interesse, anzi la passione dei deputati verteva più sui diritti delle persone e in particolare sul diritto matrimoniale che sugli altri titoli del codice. Infatti una parte notevole del dibattito è dedicata al titolo del matrimonio sul quale si era imperniata una lotta più politica che giuridica fra coloro che esigevano il sopravvento dei diritti della Chiesa (e che volevano ridurre il titolo del matrimonio a un solo articolo così redatto: *Il matrimonio è regolato dalle leggi della Chiesa e soggetto al di lei giudizio. La legge non si occupa che degli effetti civili*) e coloro che volevano la supremazia delle autorità civili (e che accusavano gli avversari di *farci indietreggiare di quattro o cinque secoli e ricondurci nelle sacre tenebre del feudalismo sacerdotale*).

Abbiamo finora citato soltanto documenti ufficiali; sono gli unici, difatto, che contengono qualche cenno al Codice civile e alla sua elaborazione. La stampa, fino a poco tempo prima della discussione granconsiliare, non ne aveva mai parlato; notoriamente, essa si occupava, come la stampa dell'epoca in genere, soltanto di notizie internazionali varie, di aneddoti, di rivolu-

zioni, di personaggi illustri. Il primo giornale ticinese che commentò il progetto di codice fu *Il Repubblicano della Svizzera italiana*. Tra l'aprile e il maggio del 1836 pubblicò sei articoli di analisi e critica del progetto. Il settimanale *Iride* sostenne con *Il Repubblicano* varie polemiche senza però dare un contributo valido alla discussione. Infine *Battista Monti* diede alle stampe cinque fascicoli contenenti osservazioni *sopra alcuni articoli* del progetto. Egli s'infervorò specialmente degli articoli concernenti il matrimonio. L'organo religioso-letterario *Il Cattolico* riprodusse integralmente il terzo fascicolo del Monti intitolato appunto *Del matrimonio*. Il Monti, pur criticando, concludeva con qualche positivo riconoscimento dell'opera. In ogni modo tutte queste pubblicazioni non colmano le lacune incontrate nel tentativo di narrare il successivo sviluppo dei lavori di compilazione del codice. I cenni all'attività delle varie commissioni sono scarsi e generici. I richiami al passato si traducono in espressioni vaghe come *molti anni fa, già da tempo*.

III

Il codice era entrato in vigore da pochi mesi che già si ammucchiavano sui tavoli dei deputati le petizioni di privati, municipi, circoli e persino del Nunzio apostolico che esigevano variazioni e revisioni del codice. Il Nunzio voleva addirittura *entrare in trattative sull'argomento*. Le petizioni, che quasi sempre concordavano nelle formulate rivendicazioni e spesso anche nel testo, auspicavano una modificazione di certe norme del diritto successorio (sopra tutto la soppressione dell'art. 451 sulla successione dei discendenti che parificava i diritti delle donne a quelli dei maschi), l'abolizione dell'ufficio ipotecario e alcuni emendamenti del sistema delle curatele. Erano, si direbbe oggi, proteste di «reazionari». L'unico importante successo dei protestatari fu l'abolizione dell'art. 451 contro la quale insorse vivacemente *Il Repubblicano* (l'articolo fu poi ristabilito nel 1856). Brenno Bertoni¹ esagera in ogni modo quando afferma che

¹ *Brenno Bertoni*, Alcuni appunti al nuovo Codice civile ticinese, estratto dal Repertorio di giurisprudenza patria, 1883, pag. 4. In questo opuscolo, il Bertoni illustra molto efficacemente le difficoltà attraverso le quali, *come Dio volle*, venne poi alla luce il Codice civile del 1837. Gli appunti del citato opuscolo riguardano il Codice del 1882.

dal 1838 al 1883 il codice civile ticinese subisce maggior numero di correzioni e di aggiunte che non quello francese dal 1803-1804 a tutt'oggi. Sarebbe più esatta l'affermazione del Bertoni per gli altri codici ticinesi, in particolare per quello della procedura civile, veramente tartassato da revisioni, aggiunte, modificazioni. Ma il Codice civile in generale ha resistito egregiamente a questa mania del ritoccare. Fino alla sua riforma generale del 1882, l'abolizione per circa venti anni dell'art. 451 è stata la modificazione più importante e più radicale¹. Altri articoli del codice furono riveduti o aboliti da successive leggi speciali più confacenti agli sviluppi delle condizioni sociali e ai progressi che a poco a poco si compivano; infine alcune revisioni erano dovute al necessario coordinamento con le nuove leggi federali. Nemmeno l'affrettata riforma generale del 1882, resa necessaria dall'adattamento del testo al Codice federale delle obbligazioni, lo mutilava gran che, onde si può dire che visse degnamente fino al 1912.

IV

La storia del primo Codice civile ticinese presenta un aspetto alquanto delicato che si traduce in un problema di ardua soluzione, sempre per via della penuria di documenti e di sicure testimonianze. *Chi è l'autore del codice?* Oggi ancora si fa il nome dell'avv. *Antonio Albrizzi* di Lugano, ritenuto compilatore del codice, anzi dei primi Codici ticinesi. Non abbiamo trovato nessun documento che compri con assoluta certezza e chiarezza la paternità dell'Albrizzi. Le nostre ricerche presso l'ultima discendente della famiglia Albrizzi, la signorina Maria Luisa Albrizzi, non hanno avuto alcun risultato. La voce che Antonio Albrizzi sia l'autore del codice è antica. Il Pasqualigo afferma categoricamente che l'Albrizzi è il compilatore dei Codici ticinesi². Rinaldo Caddeo³ è meno esplicito e scrive che ad Antonio

¹ È forse doveroso ricordare che tra i fautori del ristabilimento dell'art. 451 vi fu il deputato Calgari, vicario capitolare di Leventina, che disse tra l'altro testualmente: ... *Per assecondare gl'influenti di due o tre distretti non si ebbe riguardo a rovinare tutto il sesso femminile. A giusto riflettere, le povere donne non sono diggià e di troppo degradate dalla natura col nascere femmine?*

² Op. cit., pag. 716.

³ Rinaldo Caddeo, Antonio Albrizzi da Torricella nella vigilia della rivoluzione del 1789, in *Rivista storica ticinese*, 1938, pag. 13-15.

Albrizzi si deve *in gran parte* la redazione dei Codici ticinesi. In gran parte: come disse anche Carlo Battaglini il 3 luglio 1846 ai funerali dell'Albrizzi. Antonio Albrizzi contribuì certamente in modo notevole all'elaborazione del Codice civile. Uomo di salda cultura e di ottima formazione giuridica, aveva studiato alla Cesarea Regia Leopoldina Università Enopontana, i cui professori lo giudicarono *ornatum ac perdoctum*. Ma la sua partecipazione, per quanto attiva e fruttuosa, ai lavori delle commissioni legislative non prova ancora ch'egli sia l'autore del codice, l'Eugenio Huber del Ticino. Tanto più che un altro membro di quelle commissioni ambiva d'essere riconosciuto autore del codice. Era l'avv. *Corrado Molo* di Bellinzona che *Il Repubblicano* aveva una volta chiamato *il presidente inevitabile di tutte le commissioni del Consiglio di Stato*. Lo stesso giornale scrive, del Molo, il 15 giugno 1839: *Egli era stato della commissione del progetto, egli aveva avuto parte nelle addizioni e nelle variazioni proposte dal Consiglio di Stato, egli aveva partecipato alla discussione. Tutto questo anzi aveva persuaso il di lui orgoglio che il Codice civile era tutta sua produzione, per nulla avendo l'opera di altri egregi giuristi, principalmente quella del nostro più insigne giureconsulto (Antonio Albrizzi) (...) contribuito alla stesura del codice*. Orbene, nessuno meglio del *Repubblicano* poteva sapere se Antonio Albrizzi fosse o no l'autore del progetto di codice; e se effettivamente il progetto fosse stato soltanto dell'Albrizzi, il giornale di Lugano, in polemica col Molo, non avrebbe certamente mancato di proclamarlo ai quattro venti. Anche la *Gazzetta Ticinese* del 3 luglio 1846 tace, nella necrologia per l'Albrizzi, questo suo (finora) presunto merito e si restringe a sottolineare *la profondità del suo criterio legale*. Il codice del 1837 è senza dubbio *opera collettiva* della commissione Molo-Albrizzi-Pagnamenta-Rossi-Orlandi. Ma uno dei cinque deve pur aver redatto il primo abbozzo di progetto, opera necessariamente individuale. Il *Repubblicano* è tornato, più tardi, sulla paternità del codice ma senza fare nomi di persone, attribuendone – a torto – il merito esclusivo al partito liberale¹.

¹ È umiliante doversi arrendere a questo punto. Ma le nostre pur solerti ricerche non ci consentono altro approdo. È saremmo naturalmente grati a chiunque si avvedesse di poter dirci una parola nuova e conclusiva in merito a questa curiosa faccenda.

Abbiamo già accennato al fatto che gli autori del Codice civile non hanno rispettato molto l'antico diritto statutario, non soltanto perché animati dalla volontà di rompere col passato, ma anche e forse più per la grande difficoltà di uniformare tale diritto. Un'eventuale unificazione del diritto statutario avrebbe sicuramente dato l'avvio a polemiche e a conflitti acerrimi tra le valli e tra i distretti per la predominanza dei rispettivi statuti, spesso assai diversi tra loro. Ha avuto luogo, con altre parole, la *recezione volontaria*. Come è noto, la recezione di istituti giuridici avviene per soddisfare bisogni culturali e sociali che si fanno particolarmente acuti quando un paese muta improvvisamente la sua fondamentale struttura. Un simile radicale mutamento rende necessario anche un nuovo diritto che, a causa dell'immediatezza della transizione, non può essere pronto. Allora si ricorre ai diritti già esistenti. Così è capitato nel Ticino. Il passaggio da Stato soggetto a Stato autonomo ha richiesto, oltre che un nuovo ordinamento amministrativo, politico ed economico, una nuova base giuridica che non era nè poteva essere pronta. Perciò la necessità di accogliere istituti stranieri che, per la loro bontà ed efficienza, promettevano di attecchire anche nel nuovo terreno. Una legislazione, già avverte *Eugenio Huber*¹, non può nascere dal nulla. La recezione, in un modo o nell'altro, è inevitabile. Non è qui il luogo di penetrare nel processo della recezione nè di dilungarsi sul conflitto ineluttabile fra diritto antico e diritto nuovo. Vediamo soltanto di appurare, in breve, le fonti straniere del Codice civile ticinese.

Quali diritti stranieri il legislatore ticinese abbia preso come modello per la redazione del codice non risulta nettamente dai documenti. È perciò necessario un esame comparativo fra i vari codici in vigore allora in Europa e il Codice del Ticino. Dalle discussioni in Gran Consiglio si deduce che i compilatori hanno attentamente esaminato più di un Codice straniero. Il deputato Pedretti dichiarava il 13 maggio 1840: *Codice austriaco, piemontese, parmigiano, francese tutto fu chiamato in soccorso*. Nel già citato rapporto della commissione dei quindici si legge che la commissione stessa *interrogò la storia, e gli Stati di Europa, grandi*

¹ Op. cit., pag. 325.

e piccoli, e vide che la Prussia, l'Austria, la Francia e gli altri grandi stati civilizzati, vide che i nostri confratelli della Svizzera, e perfino le gelide legislazioni de' piccoli Cantoni, avevano scosso... ecc. Non è una dichiarazione molto precisa; in ogni modo, la commissione deve aver visto molto. Siamo personalmente giunti alla conclusione sicura che la commissione ha avuto sott'occhio i Codici stranieri che noi stessi abbiamo raffrontato col Codice ticinese per precisare i loro influssi su quest'ultimo, per delimitare cioè le correnti della recezione¹.

I *principali* modelli stranieri compulsati dalla commissione furono tre: il Codice francese (napoleonico), il Codice austriaco e il Codice parmense, il quale ultimo già venne redatto sul modello dei primi due. Quanto agli autori che già hanno accennato a questi influssi – tutti in modo assai conciso e senza indagini impegnative – rileviamo che si dividono singolarmente in due gruppi: chi parla di un esclusivo influsso del Codice napoleonico e chi, più nel vero, ricorda anche l'influsso dei Codici austriaco e parmense. Così, ad esempio, *Giacomo Balli*² nota che *il nostro Codice risultò non dirò una copia (che sarebbe esagerato) ma una imitazione generalmente fedele del Codice napoleonico*. Il *Respini*³ accenna ripetutamente al Codice ticinese come *modellato sul Codice francese*. Il *Carrard*⁴ rileva che *le Tessin a imité le code français sous la forme dérivée du code de Parme et a ainsi maintenu des principes de droit autrichien à côté de ceux du droit français*. Il *Repubblicano* del 14 maggio 1836 afferma che *i compilatori hanno seguito ordinariamente il Codice napoleonico*. Il *Serafini*⁵ avverte che *il Ticino ha imitato il codice di Parma, associando così alcuni principi del codice austriaco a quelli del diritto francese*.

¹ Questo esame comparativo forma appunto oggetto della nostra tesi di laurea che sarà pubblicata quando piacerà al cielo!

² Sulla storia del regime matrimoniale nel Ticino, Bellinzona, 1905, pag. 62 e 68.

³ Della cambiale in generale coll'aggiunta di alcune considerazioni sopra le leggi cambiarie ticinesi, Lugano, 1874, pag. 25.

⁴ Etude comparative des législations civiles de la Suisse romande et celles de la Suisse allemande. Essai de conciliation de leurs principales différences, ZBJV-vol. IX (1873), n° 5 e 6, pag. 141.

⁵ Studio comparativo delle legislazioni civili dei vari cantoni della Svizzera, in *Archivio Giuridico*, vol. XII, Pisa, 1874, pag. 419. Filippo Serafini era assai noto in Svizzera. Partecipò alla codificazione del diritto civile svizzero e tradusse in italiano il Codice delle obbligazioni. L'Archivio Giuridico da lui diretto è una inesauribile miniera di notizie giuridiche.

Il Glasson¹ sottolinea che *le code du Tessin a été fait d'après les lois de l'Italie du nord*. Hilty² asserisce che *als Grundlagen dienten wesentlich der Code Napoléon, sodann auch der Codice parmense, beide mit Benutzung der bis dahin geltenden Gewohnheitsrechte aus den Statuten der 8 Baliaggi*. Vincenzo Jacomella³ così commenta: *Benché l'impronta caratteristica del Codice napoleonico sia ovunque sensibile nella nostra legge, vi fu da parte dei nostri legislatori (. . .) lo sforzo (. . .) di adattare le regole straniere alle nostre peculiari condizioni*. E ricorda giustamente che *nei casi in cui nella legislazione modello non si riscontrarono precedenti, non mancò neppure l'intelligente audacia nell'escogitare nuove felici soluzioni*. Andrea Censi⁴ ritiene che *nel 1837 le idee si erano alquanto emancipate dal dominio dei principi professati dagli autori francesi e da quelli fissati nel Codice napoleonico (. . .)*. Il Codice civile ticinese deve essersi ispirato alle idee del tempo in cui venne compilato, così come il codice Albertino e l'Estense, suoi coetanei (sic!). Infine il Consigliere di Stato Galli dichiara l'11 dicembre 1846 in Gran Consiglio che *il nostro codice fu confezionato dietro il Codice Napoleone*. Ognuno dunque ha detto la sua, in più d'un caso sicuramente senza aver fatto i necessari confronti. Noi diremo, più compiutamente, che in misura più o meno ampia le norme del Codice civile ticinese si riscontrano nei seguenti Codici: napoleonico, austriaco, nel progetto del Codice Albertino o sardo, parmense, delle Due Sicilie o napoletano, vodese, bernese, prussiano e nell'antico Codice estense.

Questo non significa, ovviamente, che si possa parlare di un influsso di tutti questi Codici sul testo ticinese. Numerose disposizioni erano di diritto comune ciò che, ad esempio, spiega la presenza nel Codice prussiano e negli Statuti di Mendrisio di una stessa identica disposizione che vietava al proprietario di costruire in modo tale da impedire al suo vicino la visione del cielo aperto *stando dentro lo squarcio delle finestre*.

¹ La Codification en Europe au XIX^e siècle, dans *Revue politique et parlementaire*, Paris, 1894 (nov. et déc.), 1895 (févr.), pag. 222-223.

² Die Hauptdifferenzen der französisch- und deutschschweizerischen Zivilgesetzgebung mit Rücksicht auf die Möglichkeit ihrer Vereinbarung, in *ZBJV*, vol. IX (1873), pag. 75.

³ Regole edilizie e distanze nel cantone Ticino, 1939, pag. 15.

⁴ Note sul legato di usufrutto successivo, *Repertorio di giurisprudenza patria* serie III, vol. VII, pag. 412.

Non è possibile, nel presente saggio, documentare con precisione di esempi pratici gli influssi principali e secondari, fra i quali ultimi ricordiamo ancora gli statuti e il diritto romano di cui il legislatore ticinese si era servito per certe soluzioni particolari.

La parte del Codice civile ticinese più «originale», che più lo differenzia dagli altri Codici presi a modello e, per converso, più lo avvicina alle tradizioni preesistenti riguarda il diritto di famiglia e il diritto successorio *dove appunto il costume domestico resiste con tenacia alle brusche innovazioni e più energicamente premono i motivi inducenti al distacco da imitazioni straniere*¹. Meno originale è il capitolo dei diritti reali e delle obbligazioni: l'impronta dei diritti stranieri è qui più evidente. In ogni modo va smentita l'opinione abbastanza generalmente diffusa secondo cui il Codice ticinese sarebbe una copia del Codice napoleonico. Un'affermazione simile si addice meglio al Codice delle Due Sicilie o a qualche Codice della Svizzera francese. Il Codice ticinese è, per certi aspetti, opera singolare. In qualche punto è superiore, per chiarezza e sopra tutto per concisione, agli altri codici, dai quali si è ripetutamente staccato seguendo una propria via, giusta o errata. Errata – per citare soltanto pochi esempi – prescrivendo che l'ipoteca ha effetto dal giorno in cui fu costituita. Norma oscura e contrastante con altre. Del resto tutto il capitolo del diritto ipotecario è assai difettoso; giusta, ordinando che anche la citazione giudiziale nulla per difetto di forma interrompe la prescrizione, oppure ammettendo l'acquisto per prescrizione delle servitù discontinue apparenti.

L'importanza della codificazione legislativa nel Ticino non è certamente nella sua originalità anche se il legislatore ha saputo approfittare in modo equilibrato e armonico di alcune codificazioni straniere, specialmente, come già si è ricordato, *dei Codici francese, austriaco, parmense* ai quali è doveroso aggiungere anche il *Codice vonese*; operando così con giudizio e intelligenza una trasfusione di concetti e di idee che fanno del Codice civile ticinese un testo valido, che ha fatto le sue prove e che qualche vecchio giurista ricordava con nostalgia di uomo pratico, preferendolo addirittura, in certi punti, al Codice civile svizzero.

L'importanza grande, il merito principale di quel primo codice sono da ricercare nella sua azione *rivoluzionaria*. Fu vera-

¹ Pasquale del Giudice, Storia del diritto italiano, Milano, 1923-1927, vol. II pag. 194.

mente una rivoluzione legislativa che riuscì, in un paese fortemente tradizionalista, a vincere parecchi secoli di diritto statutario, a adattarsi al *genio democratico* sì ma *diffidente*¹ della popolazione, a staccarsi dal passato senza lotte violente, a guidare la coscienza giuridica del giovane Stato verso più aperti orizzonti. Già *Jhering* avvertiva² come fosse *romantica* l'idea secondo cui il diritto si forma senza dolore, senza fatica e senza azione. Abbiamo ricordato le difficoltà della codificazione nate dall'attaccamento delle terre ticinesi al loro antico diritto comunale o vallerano al quale erano legate la fede civica e politica delle genti, le loro forme di vita difficile eppure relativamente tranquilla e in ogni modo accettata e difesa. È inutile cercare le ragioni di questa fedeltà al passato, di questa ritrosia alle novità. C'è qualche cosa, nei grandi fatti della vita di un popolo, che non regge alla logica, che non si spiega col ragionamento. Perchè nel Ticino non potevano tutti essere concordi nella rinuncia agli Statuti, in contrasto gli uni con gli altri, spesso iniqui e oramai illiberali e, nello Stato unito, diventati d'impaccio e d'incaglio ai nuovi sviluppi? Perchè non accettare di buon cuore una legge uniforme, più chiara e precisa? Vuol dire che il popolo ha delle ragioni che la ragione non intende. L'istinto popolare suggerisce di mantenere certe posizioni finché esse rispondano alle esigenze della vita morale ed economica diventata abitudine. Forse una vaghezza di quiete senza tanti pensieri, una giustificazione per proprio uso che asseconi l'atteggiamento del momento, ristretto al primo perché, cui si risponde preferendo lo stato di fatto, che si conosce, di fronte al quale si sa come regolarsi; il popolo sta ai valori immediati, risponde ad esigenze corali, propende per la norma che sia il modo del suo attuale volere umano. *Nessun diritto senza norma*: quindi nessun diritto nuovo senza norma nuova, cioè senza un nuovo volere. Il diritto nuovo, imposto, è un atto di rivoluzione che colpisce l'animo popolare suscitando generalmente più contrarietà che adesioni. Il legislatore ticinese del 1837 ha vinto forse la più impegnativa battaglia del suo secolo nel campo del diritto. Nel nostro piccolo mondo, nel quale vogliamo restare anche con queste considerazioni conclusive, è stato un grande avvenimento che ha senza dubbio contribuito all'ascesa del cantone verso più degne condizioni sociali e spirituali.

¹ *Stefano Franscini*, Svizzera italiana, vol. II, parte I, pag. 56.

² *Der Kampf ums Recht*, Vienna-Manz, 1872.